



**FONDO DI SOLIDARIETÀ – MISURE DI SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE**  
**ANNO 2017**  
**LINEE GUIDA E MODALITÀ DI RICHIESTA DI ESONERO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. delle province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola ha confermato anche per l'anno 2017 l'istituzione del "fondo di solidarietà" di euro 6.000,00, per la concessione di esoneri nel pagamento della quota di iscrizione all'Albo, alle seguenti categorie di iscritti:

1. iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento della quota per gravi motivi di salute o per ragioni di indisponibilità economica;
2. iscritti che durante l'anno 2017 diverranno madri o padri.

Il fondo di solidarietà sarà finalizzato a sostenere le quote di iscrizione dei colleghi che, per motivi di salute e/o economici, si trovano in difficoltà o per i quali un evento eccezionale come la nascita o l'adozione di un figlio lo vedrà costretto a sottrarre tempo e risorse alla professione.

Il fondo, in via preventiva, è suddiviso in una quota di euro 4.000 per gli iscritti di cui al caso 1) e di euro 2.000 per gli iscritti di cui al caso 2).

Si invitano gli iscritti a comunicare attraverso il modulo disponibile sul sito internet dell'Ordine le ragioni per le quali richiedono l'esonero.

L'Ordine, mediante l'istituzione di un'apposita commissione, valuterà tali richieste e formulerà una graduatoria per le domande ricevute e la relativa distribuzione del fondo disponibile, privilegiando le ragioni che possono impedire l'esercizio effettivo della professione; nel caso le domande superino la disponibilità del fondo sarà valutata la possibilità di esonerare in quota percentuale in base alla graduatoria.

L'importo stanziato costituisce soglia non superabile per la concessione degli esoneri dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2017. Il conseguimento di risparmi su una delle due quote di fondo così come sopra determinate, comporterà l'utilizzo dell'importo residuo nell'aumento dell'altra quota.

Le domande di rateizzazione o esonero dovranno pervenire:

- per il caso di cui al precedente punto 1: entro e non oltre il 31 marzo 2017. La domanda sarà accompagnata da certificato ISEE.
- per il caso di cui al precedente punto 2: entro 90 giorni dal giorno della nascita del figlio o, in caso di adozione, dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Si precisa che, qualora alla data di scadenza del MAV, l'iscritto si trovasse in attesa della nascita ovvero dell'ingresso in famiglia dell'adottando, la quota andrà versata e sarà possibile chiederne il riaccredito solo a nascita o ad adozione avvenuta.

La domanda di esonero sarà accompagnata dal certificato di nascita o di ingresso in famiglia del bambino.